



**L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO:  
OBBLIGHI, DOVERI E DIRITTI DEL MAGISTRATO NEL DIFFICILE  
COMPROMESSO TRA EFFICIENZA ED EFFICACIA VALORIALE DELLA FUNZIONE  
GIURISDIZIONALE.**

**Lecce, 21 maggio 2024**

**LE NOVITÀ DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE**  
*Tabelle degli Uffici giudicanti e progetti organizzativi delle Procure*  
**(L. n. 71/2022 e D. Lgs. n. 44/2024)**

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Le disposizioni innovative del decreto legislativo n. 44/2024
  - 2.1 Metodo partecipativo di formazione degli strumenti organizzativi
  - 2.2 I modelli standard
  - 2.3 Immediata esecutività delle variazioni tabellari
  - 2.4 La tempistica del procedimento di approvazione. Il silenzio assenso
  - 2.5 La tempistica di adozione dei nuovi strumenti organizzativi

**1. Premessa.**

Il “sistema tabellare” rappresenta il cardine della struttura organizzativa degli uffici giudicanti: le tabelle indicano la ripartizione di ogni ufficio in settori ed in sezioni, l’assegnazione ad essi dei singoli magistrati, le concrete attribuzioni di ciascun magistrato, i criteri di assegnazione degli affari giudiziari ed i giorni e gli orari delle udienze.

In tal modo le determinazioni organizzative degli uffici giudicanti assunte dai dirigenti degli

**3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell’organizzazione dell’Ufficio: funzione giudicante e requirente**

uffici possono essere conosciute e verificate da tutti gli attori del procedimento tabellare e, da ultimo, dal Consiglio superiore, che deve valutare se approvarle o meno. Si attribuisce così effettività al principio di precostituzione del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione e si dà, altresì, attuazione ai valori di indipendenza interna, inamovibilità ed imparzialità del giudice, nonché di distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni, senza per questo comprimere oltre modo i poteri organizzativi del dirigente dell'ufficio, connotati da un fisiologico ambito di discrezionalità; tali poteri devono essere riconosciuti e garantiti dal sistema tabellare, per essere, però, esercitati all'interno dei binari posti dalla normativa primaria e secondaria.

Le direttrici di fondo cui si è ispirato il consiglio nell'elaborazione dell'ultima circolare sulle tabelle (relativa al triennio 2020/2022) sono:

- RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO;
- ASSICURARE IL PIÙ AMPIO COINVOLGIMENTO NON SOLO DELL'AVVOCATURA, MA ANCHE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI PROGETTI TABELLARI;
- PROMUOVERE ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI GIUDICANTI CHE NON FAVORISCANO LA RICERCA E L'OFFERTA DI "INCARICHI" INTERNI AGLI UFFICI SOVRAPPONIBILI A COMPITI SPETTANTI AI DIRIGENTI;
- ASSICURARE, IN OGNI CASO, LA PIÙ AMPIA TRASPARENZA DELLE DECISIONI;
- VALORIZZARE IL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITÀ DELLE FUNZIONI E L'EQUA E CONGRUA DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI;
- DISCIPLINARE L'UTILIZZO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DELLA RIFORMA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO;
- MIGLIORARE LA DISCIPLINA DI MODELLI ORGANIZZATIVI GIÀ SPERIMENTATI;
- AMPLIARE LA PORTATA SISTEMATICA DELLA CIRCOLARE;
- MIGLIORARE LA DISCIPLINA DELLE SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

La legge n. 71 del 17 giugno 2022, mediante l'individuazione di principi e criteri direttivi intesi a orientare l'attività legislativa delegata del Governo (art. 2, comma 2, lett. a, b e c) e la previsione di norme di immediata attuazione (artt. 8, 13, 14, e 28), ha apportato significative modifiche al sistema di norme riguardanti l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti previste dall'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941).

***3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell'organizzazione dell'Ufficio: funzione giudicante e requirente***

Le novità introdotte, nel mantenere ferma la prerogativa consiliare in punto di individuazione dei principi e dei criteri attorno ai quali organizzare gli uffici giudiziari, apportano tuttavia **significativi cambiamenti in relazione al procedimento di approvazione dei predetti strumenti organizzativi**, nell'intento di ottenere, anche per il tramite di una sua decisasemplificazione, un recupero di funzionalità ed efficienza complessiva del sistema giudiziario. Il disegno riformatore della Legge n. 71 del 2022, esplicitato nei criteri direttivi elaborati per l'esercizio della delega, si completa alla luce delle **disposizioni dotate di immediata efficacia precettiva**.

Gli artt. 8, comma 1, lett. a), e 28 hanno previsto il **prolungamento della durata delle tabelle degli uffici giudiziari giudicanti, che da tre anni passa a quattro**, in tal senso modificando, rispettivamente, l'art.7-*bis*, comma 1, del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 e l'art.10-*bis*, comma 1, della Legge n. 195 del 24 marzo 1958.

Il medesimo articolo 8 ha **aggiunto, all'art. 7-ter** del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, **il comma 2-bis**, formalizzando il principio, per la verità già insito nel sistema, secondo il quale il **dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro “garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi”**.

L'art. 13 della Legge n. 71 del 2022 opera una complessiva riformulazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 106 del 2006, delineando un contenuto del progetto organizzativo dell'ufficio requirente parzialmente nuovo e ampliando la durata del medesimo strumento organizzativo, che viene fissata, analogamente alle tabelle degli uffici giudicanti, in un quadriennio. Conclude il novero degli interventi in materia di organizzazione degli uffici giudiziari l'art. 14 della Legge n. 71 del 2022, il quale modifica l'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (conv. con modif. con L. n. 111 del 15 luglio 2011) dedicato ai programmi per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari (già modificato alla luce dell'art. 35 bis del D.L. n.152 del 6 novembre 2021).

## **2. Le disposizioni innovative del decreto legislativo n. 44/2024**

L'art. 1 del decreto legislativo n. 44 del 28 marzo 2024 opera una significativa riformulazione della disciplina contenuta nell'art.7-*bis* del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 in tema di tabelle degli uffici giudicanti e di quella contenuta nell'art.1, comma 7 del D.Lgs. n.106 del 2006 in tema di organizzazione dell'ufficio di Procura.

***3\* gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell'organizzazione dell'Ufficio: funzione giudicante e requirente***

## **2.1 Metodo partecipativo di formazione degli strumenti organizzativi.**

La riformulazione attuata dal legislatore mantiene innanzi tutto fermo il principio ispiratore del procedimento di formazione degli strumenti organizzativi degli uffici giudiziari, cui si informa anche la disciplina consiliare (contenuta, da ultimo, nella vigente Circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, approvata con delibera del 23.7.2022), ovverosia la **centralità della collaborazione tra il Presidente della Corte di appello ed i dirigenti degli uffici giudicanti ricompresi nel distretto**, rimettendo **al primo la formulazione della proposta tabellare sulla base della segnalazione** proveniente dal dirigente dell'ufficio giudicante.

La normativa introdotta dal decreto legislativo mantiene dunque ferma, per gli uffici giudiziari giudicanti, la **titolarietà del potere di formulazione delle proposte tabellari e di variazione tabellare al Presidente della Corte** di appello (e, per l'ufficio di legittimità, al Presidente della Corte di cassazione).

Ai **dirigenti degli uffici**, ai sensi del nuovo comma 1-*bis*, viene attribuito il compito di **redigere i “documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente”**, che corredano le menzionate proposte.

In relazione al **procedimento di formazione delle tabelle** è stato **cristallizzato, a livello di normazione primaria, quanto già previsto in sede di normazione secondaria** in punto di **metodo partecipativo** per la formazione degli strumenti organizzativi (si veda, per gli uffici giudicanti, l'art. 20 della vigente circolare sulle Tabelle mentre, in relazione agli uffici requirenti, l'art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 106 del 2006 e l'art. 8 della vigente circolare in tema di organizzazione degli uffici di Procura), stabilendosi che i **documenti organizzativi** sono redatti “*dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal Primo presidente della Corte di cassazione sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati” e, per la Corte di Cassazione, sentito il “*presidente del Consiglio nazionale forense*”.*

## **2.2 I modelli standard.**

Appaiono invece connotate da un ben più significativo tasso di innovazione le modifiche riguardanti innanzi tutto il **contenuto** dei predetti strumenti organizzativi.

Il comma 2.2., in particolare, attribuisce al **Consiglio Superiore** il compito di **elaborare i “modelli standard” sulla base dei quali devono essere redatti i “documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni”** trasmessi “*per via telematica*” al Consiglio per l'approvazione; **disposizione similare** è stata introdotta, a norma dell'art. 4, comma 1 lett. a) del

***3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell'organizzazione dell'Ufficio: funzione giudicante e requirente***

d.lgs. n. 44 del 2024, nell'ambito del citato art. 1, comma 7 **d.lgs. n. 106 del 2006**, richiedendosi al Consiglio Superiore di individuare, mediante delibera, i **modelli standard sulla base dei quali elaborare i progetti organizzativi ai fini delle domande di conferimento di incarichi direttivi**.

La novella impone, quanto ai **modelli da elaborare per gli uffici giudicanti**, che gli stessi siano **differenziati "in base alle dimensioni dell'ufficio"** e prescrive per i medesimi (a norma del successivo comma 2.3) un **contenuto minimo obbligatorio** individuato attraverso il riferimento a quello già previsto, dall'art. 7 della vigente circolare sulle tabelle, per il documento organizzativo generale:

a) *la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio;*

b) *l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali **va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini** di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli;*

c) *la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati;*

d) **l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale**, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;

e) **l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei Got** e dei risultati conseguiti;

f) *la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica;*

g) *l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio.*

Analogamente in relazione ai **modelli standard sulla base dei quali i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo devono esprimere il parere sui documenti organizzativi elaborati dai dirigenti**, essendo dalla norma richiesto che gli stessi siano elaborati dal Consiglio Superiore (v.art.7 bis comma 2.4. r.d. n.12 del 1941, applicabile anche in relazione ai progetti organizzativi delle Procure, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. n.44 del 2024).

Si tratta di disposizioni le quali necessitano di una normativa di attuazione intesa a delineare il

**3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell'organizzazione dell'Ufficio: funzione giudicante e requirente**

contenuto dei predetti modelli *standard* così da consentire, ai dirigenti degli uffici ed ai Presidenti di Corte, l'elaborazione degli strumenti organizzativi ed agli organi consultivi di elaborare i pareri di competenza.

### **2.3 Immediata esecutività delle variazioni tabellari.**

Significativamente innovativa, la disciplina dell'**immediata esecutività delle modifiche tabellari** le quali possono intervenire in **presenza di “sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari”** e che possono essere dichiarate immediatamente esecutive allorquando vi sia **“assoluta necessità e urgenza di provvedere” ovvero quando “le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare”**.

Il nuovo comma 2.1. dell'art. 7-bis del r.d. n.12 del 1941 (**applicabile anche in relazione alle modifiche dei progetti organizzativi degli uffici di Procura** ai sensi del richiamo, al comma 2.1., compiuto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 44 del 2024), ancora l'immediata esecutività delle predette variazioni in relazione a presupposti significativamente difformi rispetto a quanto previsto nell'attuale disciplina secondaria e impone un'opera di necessario adeguamento attraverso la riformulazione, in particolare, delle disposizioni previste all'art. 8 della circolare sugli uffici di Procura e agli articoli da 38 a 43 della circolare sulle Tabelle.

Si prevede, infatti, nella ancora vigente normativa secondaria di cui alla circ. Tabelle, che l'immediata esecutività possa intervenire nei seguenti casi:

#### *Articolo 39*

##### *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo alla assegnazione dei magistrati*

- 1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare, indicando le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare l'immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dirigente può revocare anche la sola immediata esecutività*
- 2. Non possono mai essere dichiarate immediatamente esecutive le variazioni tabellari di cui all'articolo 40, comma 1, quand'anche contenute in provvedimenti di assegnazione del magistrato al settore, alla sezione o alla posizione tabellare.*
- 3. La dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare è valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.*

#### *Articolo 40*

##### *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari*

- 1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica*

**3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell'organizzazione dell'Ufficio: funzione giudicante e requirente**

tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

2. Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.

## Articolo 41

### Procedimento

1. Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, e al Presidente della Corte d'appello.

2. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall'adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d'appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.

4. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile.

#### 2.4 La tempistica del procedimento di approvazione. Il silenzio assenso.

Innovativa risulta, altresì, la disciplina della **fase di approvazione delle tabelle da parte del Consiglio Superiore**, introdotta attraverso il comma 2.5 di nuova previsione (anch'esso **esteso alla procedura di approvazione dei progetti organizzativi degli uffici di Procura**) in relazione sia alla **serrata tempistica** per l'espressione del parere da parte del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, sia in relazione al *meccanismo di silenzio assenso* contemplato dalla disposizione in relazione agli strumenti organizzativi per uffici sia giudicanti che requirenti.

In relazione al **secondo aspetto**, la disposizione precisa come le **tabelle e le relative variazioni si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura “non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni** dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo”.

Nel caso in cui siano state **presentate osservazioni** da parte dei magistrati dell'ufficio **o il parere** del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo **sia stato assunto a maggioranza**, “il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel **termine di centottanta giorni**”.

In relazione al **primo aspetto**, i **consigli giudiziari** e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione **esaminano i documenti organizzativi generali** degli uffici giudicanti **“entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.”**.

Si tratta di modifiche le quali, in quanto intese a delineare un particolare modo di essere del procedimento di approvazione dello strumento organizzativo, necessariamente impongono l’adozione, da parte del Consiglio Superiore, di una normativa consiliare attuativa del precetto della norma primaria riformulando, alla luce di questo, la disciplina di matrice consiliare compendiata nella circolare in tema di organizzazione degli uffici giudicanti (artt.13 – 30) ed in quella in tema di organizzazione degli uffici di Procura (all’interno della Parte III, artt.7 e ss.).

Gli organi consultivi, in particolare, sono tenuti ad esaminare le proposte di tabelle degli uffici giudicanti **“entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio”** e devono esprimere il relativo parere **“entro i successivi novanta giorni”**.

In relazione alla fase dinanzi al Consiglio Superiore, la medesima disposizione delinea un diverso modo di procedere a seconda che:

- le predette proposte, siano state **presentate delle “osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio”, ovvero il parere reso dal Consiglio Giudiziario** o dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione sia stato **“assunto a maggioranza”**: al ricorrere delle predette circostanze, il Consiglio Superiore è tenuto a **decidere sull’eventuale approvazione della proposta entro il termine di centottanta giorni**;

- il **parere reso dall’organo consultivo sia stato reso all’unanimità e manchino le menzionate osservazioni**: la disciplina di nuovo conio, nel delineare **un’ipotesi di silenzio cui consegue l’approvazione dello strumento organizzativo**, stabilisce che le **“tabelle e le variazioni si intendono approvate se il Consiglio Superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo”**.

*Problematiche applicative:*

1- nel ristretto termine di 90 giorni, il Consiglio Superiore è chiamato a svolgere non solo l’eventuale istruttoria che si renda necessaria (attraverso, ad esempio, l’audizione del dirigente o l’acquisizione di documentazione ulteriore) ma anche predisporre il tessuto motivazionale della delibera la quale, in specie per gli uffici di grandi dimensioni, assume connotati di significativa complessità in quanto destinata a valutare una molteplicità di aspetti.

**3° gruppo: Circolare sulle tabelle e modifiche nell’organizzazione dell’Ufficio: funzione giudicante e requirente**

2- il meccanismo di silenzio-assenso articolato, è peraltro destinato a prodursi, una volta trascorso il termine di novanta giorni, al ricorrere di un parere unanime del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, indipendentemente dal fatto che tale parere sia favorevole ovvero contrario (diversamente dall'originaria versione del disegno di legge, nella quale si individuava nel parere *favorevole* all'unanimità dell'organo consultivo uno dei presupposti necessari per il perfezionarsi del silenzio assenso);

3- a fronte di un parere all'unanimità espresso dal consiglio giudiziario, benché in senso contrario al progetto tabellare predisposto dal dirigente in quanto, ad esempio, contrario a disposizioni di legge o della normativa secondaria, la novella sembrerebbe consentire il maturare del meccanismo del silenzio assenso, sul mero presupposto della mancanza di osservazioni da parte di magistrati appartenenti al medesimo ufficio e del mero trascorrere del breve termine di novanta giorni;

4- per contro, il modello accolto nella novella, preclude il perfezionarsi di tale procedura semplificata, pur in presenza di un parere del consiglio giudiziario favorevole all'unanimità, in virtù della presentazione di una singola osservazione, espressa da un magistrato dell'ufficio, eventualmente anche manifestamente erronea e infondata ovvero inerente ad aspetti marginali o inconferenti rispetto al complesso ed articolato assettotabellare predisposto dal dirigente. Tali problematiche sembrano dover trovare una soluzione alla luce di una disposizione di natura secondaria.

5- La disciplina dell'ipotesi di approvazione delle tabelle mediante mancata adozione di delibera consiliare entro il termine previsto dalla normativa primaria non sembra infine essersi fatta debitamente carico dell'esigenza di coordinarne il contenuto con la disciplina attualmente prevista dal comma 3 dall'art.10-*bis* della Legge n.195 del 1958 e dal comma 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n.106 del 2006, in relazione al **ruolo che, al Ministro della Giustizia, viene dalle medesime disposizioni riconosciuto, nell'ambito del procedimento di approvazione** degli strumenti organizzativi degli uffici giudiziari<sup>1</sup>. Le disposizioni in questione impongono, in sostanza, che il Consiglio Superiore

---

<sup>1</sup> A norma del comma 3 dell'art.10-*bis* della Legge n.195 del 1958, le deliberazioni con cui si approvano gli assetti tabellari degli uffici giudicanti “*sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari*”. Pressoché analogo, sotto questo aspetto, il contenuto del citato comma 7 dell'art.1 del D. Lgs. n. 106 del 2006 a tenore del quale, “*Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.*”.

debba approvare i predetti strumenti organizzativi “*valutate le osservazioni*” formulate dal Ministro<sup>2</sup>. Orbene, nel delineare il meccanismo di silenzio-assenso il comma 2.5 (esteso, ai sensi dell’art. 4 dello schema di decreto, anche agli strumenti organizzativi dell’Ufficio del P.M.) non sembra aver tenuto in debito conto della necessità di rendere, la nuova dinamica di (eventuale) formazione dell’approvazione consiliare, compatibile con la descritta possibilità, per il Ministro della Giustizia, di formulare osservazioni sull’assetto tabellare dell’ufficio giudiziario<sup>3</sup>.

## **2.5 La tempistica di adozione dei nuovi strumenti organizzativi.**

In relazione alla tempistica di adeguamento della normativa secondaria e di redazione degli strumenti organizzativi in conformità alle modifiche introdotte a livello di norma primaria, deve preliminarmente rilevarsi come il **Consiglio Superiore ha già disposto una proroga di efficacia degli strumenti organizzativi vigenti proprio in vista dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2024.**

In particolare, in relazione agli strumenti organizzativi degli uffici giudicanti, il Consiglio Superiore ha prorogato l’efficacia della delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante “*Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all’entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022*”, con la quale il

---

<sup>2</sup> La salvaguardia del potere del Ministro di formulare osservazioni sull’assetto tabellare degli uffici giudicanti e di quelli requirenti, precipitato della competenza costituzionale del medesimo Ministro in tema di “*organizzazione*” e “*funzionamento dei servizi relativi alla giustizia*” (art. 110 Cost.), viene assicurata, dalla norma primaria vigente, attraverso la possibilità, per il Ministro, di formulare osservazioni le quali devono essere valutate dal Consiglio Superiore. Ed è proprio al fine di assicurare l’esercizio di tale prerogativa che il Regolamento interno del Consiglio Superiore, all’art. 70, comma 7, impone ad esempio che l’ordine del giorno speciale, sezioni A e B, contenente tra le altre cose, ai sensi della lett. f) del comma 4, le proposte della Settima Commissione relative a: “*pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Cassazione, e prive di osservazioni degli interessati*” debbano essere distribuite a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro “*almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione*”.

<sup>3</sup> Al riguardo deve osservarsi che, quand’anche approvata mediante il semplificato procedimento, l’intervenuta approvazione in tal modo maturata dello strumento organizzativo, verosimilmente richiederebbe comunque una delibera ricognitiva dell’intervenuta approvazione mediante silenzio assenso (laddove, ad esempio, si attestasse che si sono verificati i presupposti al ricorrere dei quali il predetto silenzio assenso può ritenersi verificato). In tal caso, la relativa proposta di delibera ben potrebbe essere inviata, preventivamente, al Ministro della Giustizia per le sue osservazioni le quali, tuttavia, benché riguardanti, seppure in via mediata, lo strumento organizzativo oggetto di semplificata approvazione, farebbero riferimento ad uno strumento che, proprio in virtù del maturato silenzio assenso, risulta già approvato, così rischiando di eludere il senso e la portata delle medesime osservazioni

Consiglio – oltre a **estendere al quadriennio 2020/2023 il periodo di efficacia delle tabelle e dei progetti organizzativi** originariamente riguardanti il triennio 2020/2022 – ha disposto che “*le tabelle ed i progetti organizzativi vigenti (...), come le rispettive variazioni e modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all’organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti*”.

In quell’occasione si è evidenziato come “*Le tabelle ed i progetti organizzativi relativi al **prossimo quadriennio (2024/2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione**, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dalla Riforma, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno data di entrata in vigore della legge n. 71/2022*”.

In relazione all’organizzazione dell’ufficio di Procura il Consiglio Superiore, con delibera del 20.09.2023, nell’indicare agli uffici requirenti una tendenziale programmazione delle attività in attesa dell’adozione dei decreti delegati, ha ulteriormente avuto modo di chiarire che “*i progetti organizzativi relativi al quadriennio 2020/2023 (ormai, peraltro, pressochè tutti passati al vaglio del Consiglio) continuano ad esplicare efficacia fino all’adozione/approvazione di quelli inerenti al quadriennio 2024/2027 (sicché nessun adempimento devono porre in essere gli Uffici per l’adozione del nuovo progetto organizzativo) e che, allo stato, le eventuali modifiche variazioni devono essere adottate rispetto della vigente circolare sulla organizzazione degli uffici requirenti fino all’approvazione della nuova circolare*”.

Ciò rilevato deve osservarsi come, secondo quanto già osservato nella premessa, l’art. 8 del d.lgs. n. 44/2024 assegna al **Consiglio Superiore della Magistratura novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (21.04.2024) per l’adozione delle delibere necessarie** a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

*a cura di*

*Alberto Barbazza, Magistrato addetto all’Ufficio studi e documentazione del CSM*

*Marco Verzera, Magistrato addetto alla segreteria del CSM*